

LE GUIDE DI
ANFFAS NAZIONALE



S. A. ⓘ
Sportello
Accoglienza e
Informazione
Anffas



STRUMENTI DI PROTEZIONE E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

Pubblicazione realizzata da:

Anffas Nazionale

Via Latina, 20 – 00179

Roma (RM)

Tel. 06/3611524 – 06/3212391

nazionale@anffas.net – www.anffas.net

Contenuti a cura del Centro Studi Giuridici e Sociale di Anffas Nazionale Avv.ti Alessia Maria Gatto e Corinne Ceraolo Spurio

Supervisione a cura di Roberto Speziale, Presidente Nazionale Anffas e Silvia Sanfilippo, collaboratrice Anffas Nazionale

Grafica a cura di: Miriam Prete e Silvia Sanfilippo, collaboratrici Anffas Nazionale

Edizione del mese di settembre 2023

La presente guida è disponibile anche in formato digitale sul sito di Anffas Nazionale

CAPITOLO I - IL DIRITTO SUCCESSORIO	1
CAPITOLO II - SUCCESSIONE LEGITTIMA (O PER LEGGE)	2
CAPITOLO III - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA	5
3.1 Forme del testamento	5
3.2 Contenuto del testamento	6
3.3 Successione necessaria	7
CAPITOLO IV - SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA	9
3.1 Regole del fedecommesso	10
3.2 Le differenze tra fedecommesso e trust	10
CAPITOLO V - TRUST	11
CAPITOLO VI - IL VINCOLO DI DESTINAZIONE	13
CAPITOLO VII - IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO	14
CAPITOLO VIII - ALTRI ISTITUTI	15
CAPITOLO IX - L'IMPOSTA AGEVOLATA SU SUCCESSIONI E DONAZIONI	17

Quando si parla di diritto successorio ci si riferisce a quel complesso di disposizioni normative che disciplinano le vicende riguardanti le situazioni giuridiche delle quali una persona fisica è titolare, per il tempo in cui la stessa avrà cessato di vivere.

Infatti, quando una persona muore, alcune situazioni giuridiche ad essa ricollegabili si trasferiscono ad altri soggetti e si parla di c.d. “successione *mortis causa*”. Per esempio, a seguito della morte di una persona proprietaria di una casa, occorre individuare, attraverso le regole che governano la “successione *mortis causa*”, a chi tale casa debba essere trasferita in proprietà.

Pertanto, occorre partire fornendo una sommaria descrizione dei principi generali in materia di successioni, onde poi poter focalizzare l’attenzione su alcuni istituti e strumenti giuridici che possono servire a trasmettere in successione dei diritti patrimoniali, avendo di mira la salvaguardia di una persona con disabilità, specie se non autosufficiente.

Oggi, poi, la Convenzione Onu prevede, all’art. 12 comma 5, che le persone con disabilità hanno l’uguale diritto alla proprietà o ad ereditarla, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario e che, quindi, non possano prevedersi delle minori garanzie per le stesse.

CAPITOLO II - SUCCESSIONE LEGITTIMA (O PER LEGGE)

Si verifica quando una persona muore senza aver lasciato alcun testamento o nel caso in cui ne abbia lasciato uno senza alcuna disposizione patrimoniale (o con disposizioni solo per una parte del patrimonio caduto in successione) ovvero quando sia stato fatto testamento, ma lo stesso successivamente sia stato dichiarato invalido.

In tali ipotesi, l'eredità si devolve per legge al coniuge, ai figli e ai parenti fino al sesto grado ed, eventualmente, in mancanza di questi soggetti allo Stato.

Pertanto, è la legge che stabilisce a chi, tra i prossimi congiunti, debba essere devoluto il patrimonio ed in quale entità (nel caso di testamento contenente disposizioni patrimoniali inerenti solo una parte del patrimonio, si attuerà la successione legittima per la restante parte).

Si riporta, qui di seguito, una tabella ricognitiva circa le suddivisioni dell'asse ereditario in assenza di testamento.

TABELLA DEI SUCCESSORI LEGITTIMI

Coniuge	da solo	intero patrimonio
	se concorre con un solo figlio	½ ciascuno in parti uguali
	se concorre con più figli	1/3 dell'eredità
	se, in assenza di figli, concorre con ascendenti o fratelli e sorelle del defunto, oppure con gli uni e con gli altri	2/3 dell'eredità
Un figlio	da solo	tutta l'eredità
	se concorre con il coniuge	½ ciascuno in parti uguali
Più figli	da soli	tutta l'eredità in parti uguali
	se concorrono con il coniuge	2/3 dell'eredità in parti uguali

Genitori (succedono solo in assenza di figli del defunto)	da soli	tutta l'eredità. Se sopravvive solo uno dei genitori sarà a lui devoluta tutta l'eredità
	se concorrono con il coniuge	1/3 dell'eredità
	se concorrono con fratelli e sorelle	l'eredità si devolve tra tutti in parti uguali, ma i genitori (o quello di essi che succede) è assicurato un minimo (la metà dell'eredità)
Ascendenti (succedono solo in assenza dei figli e di genitori del defunto)	da soli	tutta l'eredità. Per metà agli ascendenti della linea paterna e per metà agli ascendenti della linea materna. Gli ascendenti di grado più vicino (es. nonni) escludono quelli di grado più lontano (es. bisnonni)
	se concorrono con il coniuge	1/3 dell'eredità
	se concorrono con il fratello e sorella	spetta agli ascendenti la quota che sarebbe spettata al genitore superstite
	se concorrono contemporaneamente con il coniuge e con i fratelli e le sorelle	gli ascendenti ed i fratelli e sorelle del defunto si dividono la quota di 1/3 dell'eredità. Agli ascendenti è, però, assicurato un minimo (1/4 dell'eredità)
	da soli	tutta l'eredità in parti uguali. I fratelli e le sorelle unilaterali (figli della stessa madre, ma di diverso padre, oppure figli dello stesso padre, ma di diversa madre) conseguono la metà di

Fratelli e sorelle (succedono solo in assenza di figli del defunto)		quanto conseguono i figli germani (figli degli stessi genitori)
	se concorrono con i genitori	l'eredità si divide in parti uguali tra tutti, ma i genitori hanno diritto ad almeno la metà dell'eredità. Se entrambi i genitori non possono o non vogliono succedere, la quota che sarebbe loro spettata si devolve agli ascendenti (se, ovviamente, ci sono)
	se concorrono con il coniuge	1/3 dell'eredità
	se concorrono con il coniuge e con gli ascendenti	fratelli, sorelle e ascendenti si dividono la quota di 1/3 dell'eredità, ma agli ascendenti è riservato almeno 1/4 della stessa

** Solo nel caso in cui non vi siano né figli, né coniuge, né genitori, né ascendenti, né fratelli o sorelle o loro ascendenti, sono chiamati a succedere i parenti entro il sesto grado (escludendo il più vicino in grado quello più lontano e dividendosi pro quota i parenti di pari grado).*

Entro il termine di 6 mesi dal decesso, gli eredi devono presentare all'Ufficio del Registro del luogo dove era stabilito l'ultimo domicilio del defunto la denuncia di successione, con l'elencazione di tutto ciò che compone l'eredità. È sempre fatta salva la facoltà di rinuncia all'eredità, da attuarsi con dichiarazione innanzi ad un notaio o al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto).

N.B. Nella successione legittima non si tiene conto di eventuali condizioni di disabilità dei chiamati all'eredità.

Si verifica quando la persona deceduta (c.d. “*de cuius*”) ha, mentre era in vita, redatto un valido testamento, contenente disposizioni inerenti tutte o parte delle sue sostanze economiche, oltre che disposizioni di carattere non patrimoniale.

N.B. Tra le disposizioni non patrimoniali può includersi anche la designazione di un tutore, di un curatore o di un amministratore di sostegno per il proprio figlio con disabilità.

3.1 Forme del testamento

Il testamento può essere olografo, segreto, in forma pubblica.

È detto **olografo** il testamento interamente redatto, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore. Tale testamento soddisfa l’esigenza della segretezza e dell’economicità, ma è suscettibile di alterazione, smarrimento, sottrazione.

È detto **segreto** il testamento che viene sottoscritto di proprio pugno dal testatore (potendo essere redatto anche da un terzo) e poi consegnato in busta chiusa e sigillata ad un notaio, che ricevutolo, ne dovrà curare la conservazione e la pubblicazione, una volta avuta la notizia della morte del testatore. Tale testamento dà la possibilità di tenere segreto il contenuto del testamento, assicurando però la certezza della data e l’intangibilità dello stesso, in quanto in custodia del notaio.

È detto **pubblico** il testamento redatto secondo le prescritte formalità da un notaio, che raccoglie le volontà del disponente innanzi a due testimoni (quattro se il testatore non sa leggere o scrivere) e le riversa in un documento scritto avente forma pubblica e sottoscritto del medesimo, dal testatore e dai testimoni. Tale testamento ha il vantaggio di essere redatto attraverso la consulenza di un professionista, quale un notaio e di essere difficilmente impugnabile, avendo natura di atto pubblico, facente piena prova delle dichiarazioni del testatore, fino a querela di falso. Purtroppo, però, in tale forma testamentaria viene meno il carattere della segretezza.

3.2 Contenuto del testamento

Il “*de cuius*” può nominare nel testamento uno o più **eredi** e/o uno o più **legatari**.

Gli eredi subentrano in tutti o in una parte dei rapporti giuridici trasmissibili che facevano capo al “*de cuius*”, acquisendo la sua stessa posizione giuridica e, quindi, rimanendo vincolati anche per i debiti e gli oneri gravanti su questi rapporti giuridici cui sono succeduti, anche se superiori a quanto ereditato. È, comunque, fatta salva la possibilità di accettare l’eredità con “**beneficio d’inventario**”, rispondendo così delle passività ereditarie solo nei limiti di quanto ereditato in attivo.

I legatari, invece, sono coloro che entrano in un determinato e specifico rapporto giuridico rientrante nel patrimonio del “*de cuius*” e rispondono con il loro patrimonio di eventuali passività fino e solo alla concorrenza del valore del legato.

Tra l’altro, nel testamento si può disporre:

- 1) **un onere testamentario in favore di una persona con disabilità**. Con tale previsione il testatore stabilisce che l’erede abbia l’obbligo di fare, di dare, di non fare o di non dare qualcosa in favore di una persona, che possa anche essere con disabilità. Qualora l’onere avesse valore determinante oppure fosse espressamente prevista l’ipotesi di non ottemperanza dell’obbligo, l’onerato vedrebbe risolta la disposizione testamentaria in suo favore e la titolarità del bene o del diritto ricevuto in successione passerebbe ad un nuovo titolare (sostituito), su cui graverebbe l’obbligo di adempimento dell’onere.
- 2) **un diritto di usufrutto in favore di una persona con disabilità**. Con tale previsione il testatore stabilisce che all’erede con disabilità spetti l’usufrutto su un immobile (per es. casa di abitazione) e all’altro erede la nuda proprietà. Attraverso tale costruzione giuridica si assicura alla persona con disabilità (per es. uno dei propri figli) il diritto a rimanere a vivere, per tutta la sua esistenza, nella casa fino ad allora di proprietà del genitore defunto, e nello stesso tempo si assicura all’altro erede (per es. altro fratello in vita) la nuda proprietà, di cui godrebbe in pieno alla morte dell’usufruttuario con disabilità.
- 3) **una maggioranza della quota ereditaria per una persona con disabilità**. Il testatore può liberamente disporre del proprio patrimonio, privilegiando una persona con disabilità, che semmai, abbia necessità di ingenti risorse per l’attivazione di tutti gli interventi utili per la propria cura

e sostegno. Pertanto, si può avere un testamento in cui si ha come erede universale proprio una persona con disabilità, anche non parente del “*de cuius*”, o una maggiore predilezione rispetto ad altri eredi che siano anche stretti congiunti.

3.3 Successione necessaria

In ogni caso, tali disposizioni testamentarie non possono ledere le cc.dd. “**quote di riserva**”, quote minime dell’asse ereditario necessariamente spettanti ai parenti più prossimi del “*de cuius*”: figli, coniuge ed ascendenti (cc.dd. legittimari). Infatti, qualora al momento dell’apertura della successione esistessero alcuni dei parenti sopra detti, sull’asse ereditario andrebbe calcolata la quota indisponibile ed, eventualmente, ridotta l’entità di quanto maggiormente disposto dal testatore rispetto alla quota disponibile (determinata dalla differenza tra asse ereditario, comprensivo di donazioni fatte in vita, e disposizioni testamentarie a favore di persone diverse dai legittimari). La successione necessaria rappresenta, infatti, uno strumento di tutela per i cd. legittimari, legati al defunto da rapporti di stretta parentela e coniugio e nei confronti dei quali anche la libertà testamentaria o di disporre in vita dei propri beni con donazioni e altri atti di liberalità è limitata dalla legge.

Si definisce, pertanto, *legittimario pretermesso* quel soggetto che, pur avendo per legge automaticamente diritto alla quota dei beni ereditari perché a lui legato da uno stretto vincolo familiare, è stato escluso dal testamento che dispone a favore degli eredi testamentari oltre la quota disponibile.

Qui di seguito, si propone la tabella contenente i parenti più prossimi e le quote di riserva spettanti loro.

TABELLA DEI LEGITTIMARI

Un figlio	da solo	½ dell’eredità
	se concorre con il coniuge	1/3 dell’eredità
Più figli	da soli	2/3 dell’eredità da dividere in parti uguali
	se concorrono con il coniuge	½ dell’eredità in parti uguali

Coniuge (al coniuge spetta in ogni caso il diritto di continuare ad abitare la casa familiare e di usare i mobili in essa contenuti)	da solo	$\frac{1}{2}$ dell'eredità
	se concorre con un figlio	$\frac{1}{3}$ dell'eredità
	se concorre con più figli	$\frac{1}{4}$ dell'eredità
	se concorre, in quanto non ci sono figli, con gli ascendenti	$\frac{1}{2}$ dell'eredità
Ascendenti (è a loro riservata una quota di eredità solo se chi muore non lascia figli)	da soli	$\frac{1}{3}$ dell'eredità
	se concorrono con il coniuge	$\frac{1}{4}$ dell'eredità

È l'istituto giuridico attraverso il quale un genitore, un ascendente in linea retta (nonno, bisnonno) o il coniuge di una **persona interdetta istituisce quest'ultima erede testamentario**, imponendole l'obbligo di conservare e restituire il bene, alla sua morte, alla persona, fisica o giuridica (c.d. "sostituito"), che, sotto la vigilanza del tutore, si è presa cura della stessa.

N.B. La stessa disposizione si applica anche al minore di età se si trova nelle condizioni di abituale *infermità di mente*

tali da far presumere che al compimento del diciottesimo anno di età interverrà la pronuncia di interdizione; ma tale disposizione perde efficacia se il procedimento di interdizione non sia, poi, effettivamente iniziato entro i due anni successivi al raggiungimento della maggiore età.

Il meccanismo della sostituzione fedecommissaria (fedecommeso) permette di fare in modo che la persona con disabilità intellettiva grave riceva, successivamente al decesso del testatore, la cura e l'assistenza di chi si ritenga idoneo al compito. Ciò si ottiene stabilendo che colui il quale presta assistenza, riceva, alla morte dell'interdetto, i beni oggetto del fedecommeso, escludendo, invece, dalla successione i parenti che avrebbero ereditato per legge dalla persona interdetta (essendo quest'ultima impossibilitata a redigere un proprio testamento).

N.B. Il testatore può anche disporre che la cura e l'assistenza della persona interdetta venga posta in essere, oltre che da persone fisiche, anche da Enti, quali Associazioni o fondazioni, che, ugualmente possono risultare destinatarie dei beni alla morte dell'interdetto.

In ogni caso, qualora vi sia stata una pluralità di persone o di Enti che abbiano avuto in cura la persona interdetta, i beni ereditari sarebbero attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi abbiano avuto cura di quest'ultima.

Esempio

Se un genitore col fedecommeso lascia in eredità al proprio figlio interdetto un appartamento, quest'ultimo può, attraverso la locazione dell'immobile, trarre un'utilità dai canoni di locazione (cc.dd. "frutti civili"), ma mai venderlo, se non con l'autorizzazione del Tribunale e provando l'assoluta necessità di avere liquidità o di reimpiegare in altro modo il capitale.

4.1 Regole del fedecommesso

Il “*de cuius*” può disporre un fedecommesso solo in favore di una persona interdetta, non già anche di un beneficiario di amministrazione di sostegno, pur se questi venga dichiarato, nel decreto di nomina dell’amministratore, incapace di fare testamento. La sostituzione fedecommissaria perde effetto nel caso in cui l’interdizione venga revocata ovvero le persone o gli enti che risultano destinatari finali dei beni (c.c.dd. “sostituiti”) abbiano violato gli obblighi di assistenza (art. 692 cod. civile).

La persona interdetta può godere, anche attraverso l’operato del tutore, dei soli frutti derivanti dai beni dati in fedecommesso, non potendo vendere i beni stessi, se non dietro specifica autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria che viene concessa nei casi di assoluta ed evidente necessità della persona.

Tra i beni del fedecommesso possono anche rientrare quelli costituenti la c.d. “legittima”, ossia la quota indisponibile che dovrebbe necessariamente spettare ai parenti più prossimi (si veda par. 6.4)

4.2 Le differenze tra fedecommesso e trust

Con il trust si può provvedere per qualsiasi persona con disabilità, che, quindi, può anche non essere interdetta o non essere figlia, discendente, coniuge del disponente, così come, invece, espressamente richiesto per l’utilizzo del fedecommesso.

A differenza del fedecommesso, che è una disposizione testamentaria, il trust può essere istituito ed iniziare ad operare anche nel corso della vita del disponente. Tra l’altro, in tal maniera, il disponente potrà iniziare durante la sua vita a capire se il trustee sia persona idonea a perseguire gli scopi previsti nell’atto istitutivo anche dopo la sua morte.

È l'istituto giuridico in virtù del quale un soggetto (in genere, il genitore), c.d. **“disponente”**, trasferisce la proprietà di un certo patrimonio ad altro soggetto, cosiddetto **“trustee”**, affinché lo gestisca secondo la sua volontà per uno scopo stabilito (per esempio la cura ed il mantenimento del figlio con disabilità).

Attraverso il trust si crea un patrimonio (insieme di diritti, beni mobili o immobili) da affidare ad una persona di **fiducia**, affinché lo utilizzi per l'assistenza e la cura della persona con disabilità. Al tempo stesso, si dà la possibilità a colui che costituisce il trust di prevedere non solo il vincolo di destinazione, ma anche le specifiche modalità organizzative dell'assistenza (per es. può prevedere che il trustee provveda col danaro affidatogli di far fare il controllo dentistico semestrale al figlio con disabilità).

Il disponente nel destinare i propri beni al trust non può intaccare la c.d. **“legittima”**, ossia la quota del suo patrimonio non disponibile, in quanto per legge destinata ai congiunti più prossimi (vedi par. 6.4).

Una volta costituito il trust, il patrimonio è soggetto a due vincoli:

- 1) **di destinazione**, in quanto utilizzabile solo ed esclusivamente per il raggiungimento dello scopo prefissato dal disponente;
- 2) **di separazione**, in quanto giuridicamente separato dal patrimonio del trustee, quindi né nella disponibilità di questo per il raggiungimento di propri fini, né aggredibile dai creditori di quest'ultimo.

L'effetto tipico prodotto dall'istituzione di un trust è, quindi, rappresentato dalla **“segregazione patrimoniale”** per la quale i beni posti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto agli altri beni che compongono il patrimonio del disponente e del trustee.

Appare opportuno rilevare che il trust non realizza una sorta di sdoppiamento della proprietà. Infatti, i beni del trust vengono trasferiti a tutti gli effetti al trustee e, pertanto, **gli appartengono in via esclusiva**.

È pur vero, tuttavia, che il diritto di godimento di tali beni da parte del trustee è limitato dal vincolo di destinazione che sui beni stessi viene impresso dal disponente.

Nell'atto istitutivo del trust il disponente può, altresì, prevedere che la figura del trustee sia ricoperta o da una persona fisica o da una persona giuridica (per esempio un'Associazione che si occupi della tutela di persone con disabilità). Al tempo stesso, il disponente può anche prevedere che vi sia un **“garante”** (c.d. protector o guardiano) che controlli l'operato del trustee, ed eserciti nei suoi confronti poteri consultivi. I poteri del garante possono, addirittura, spingersi

fino alla revoca del trustee ed alla sostituzione dello stesso, in caso di mancato rispetto dello scopo del trust.

In genere, viene nominato “garante” colui che, rispetto alla persona con disabilità sia tutore, curatore o amministratore di sostegno, dato il suo ufficio di protezione giuridica del beneficiario.

Il disponente prevede nell’atto istitutivo anche quali debbano essere i beneficiari finali del trust, ossia coloro ai quali il trustee debba trasferire la proprietà dei beni alla morte del beneficiario con disabilità.

N.B. I Giudici Tutelari sono sempre più convinti di legittimare l’attivazione di un trust da parte dell’amministratore di sostegno al fine di tutelare e dare protezione a quei soggetti deboli privi del tutto o in parte di autonomia.

La 112/2016 ha previsto particolari vantaggi di natura fiscale nell’ipotesi in cui venga attivata una misura di protezione del patrimonio a beneficio di una persona con disabilità grave (art. 3, comma 3, l. 104/92). Oltre al trust, tale legge riconosce benefici anche al vincolo di destinazione e contratto di affidamento fiduciario (per maggiori informazioni è possibile consultare l’edizione del “La Rosa Blu” del luglio 2016 cliccando [qui](#)).

Ci riferiamo alla Legge n. 112 del 22 giugno 2016 recante "*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*", cosiddetta del "Dopo di noi, partendo dal durante noi", che ha introdotto, per la prima volta, nel nostro ordinamento specifiche tutele per le persone con disabilità gravi quando viene meno il sostegno familiare.

Tale legge è volta all’attuazione dei principi sanciti dagli artt. 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli artt. 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dagli artt. 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia con Legge n. 18 del 3 marzo 2009.

L’obiettivo del provvedimento è quello di garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità, consentendo loro, per esempio, di continuare a vivere – anche quando i genitori non possono più occuparsi di loro – in contesti il più possibile simili alla casa familiare o avviando processi di deistituzionalizzazione.

La Legge 112, infatti, ha previsto e disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare o comunque in vista del venir meno del sostegno stesso, attraverso la **progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori**.

CAPITOLO VI - IL VINCOLO DI DESTINAZIONE

Il vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. in favore di una persona con disabilità grave prevede, invece, la possibilità di apporre con atto pubblico un "vincolo" su beni mobili iscritti in pubblici registri (es. automobili) o immobili perché venga realizzato l'interesse di una persona con disabilità grave. Anche in tal caso si ottiene l'effetto segregativo, come avviene nel trust, potendo tali beni essere aggredibili soltanto per i debiti contratti per la realizzazione dello scopo.

Il contratto di affidamento fiduciario è, infine, uno strumento col quale è possibile disciplinare un fondo speciale costituito da un insieme di beni sottoposti a vincoli di destinazione. L'istituto è assimilabile al trust con riguardo alle finalità e agli obiettivi perseguiti, ma è regolato per gli aspetti generali, dalla legge italiana e non mediante il rinvio alla legge straniera. Il contratto di affidamento fiduciario è il mezzo con il quale un soggetto, ad esempio un genitore, può trasferire ad un altro soggetto (c.d. fiduciario) un bene o un insieme di beni affinché essi vengano gestiti a vantaggio del proprio figlio con disabilità. Anche in tal caso i beni saranno "segregati" rimanendo distinti dal patrimonio del fiduciario ed è possibile prevedere la presenza di un "controllore" .

Più nello specifico si tratta di uno strumento alternativo rispetto al trust e all'atto di destinazione, rappresentando un istituto di segregazione alternativo e di più semplice realizzazione, basti pensare che nel contratto di affidamento fiduciario i beni sono modificabili. Ciò in quanto il fulcro del contratto è rappresentato non tanto dai beni, ma dal programma destinatario che deve essere portato a compimento, ossia l'attività compiuta sui beni stessi. Pertanto, è proprio tale programma che costituisce l'unico elemento immutabile, potendo invece gli altri elementi (soggetti, beni) modificarsi nel corso del rapporto.

La **fondazione** è quell'ente che una persona, fisica o giuridica, (c.d. fondatore) costituisce per gestire, secondo le indicazioni date nell'atto costitutivo, un patrimonio messo a disposizione per il raggiungimento di un preciso scopo di pubblica utilità. Vi può anche essere una fondazione (c.d. "fondazione di famiglia") costituita per beneficiare i discendenti del fondatore che si trovino in una situazione soggettiva di particolare rilevanza sociale, quale una condizione di disabilità.

Con la fondazione, però, si avranno non singoli specifici beneficiari (come nel trust, nel fedecommesso o altri istituti di diritto successorio), ma categorie di beneficiari che rientrino nelle situazioni previste dal fondatore. Proprio per tale motivo, sia la gestione della fondazione sia la devoluzione del patrimonio a seguito di estinzione della fondazione sono sottoposte al controllo dell'autorità pubblica.

I **contratti di mantenimento** e **rendita vitalizia** sono due contratti in virtù dei quali una persona vende un bene o cede un capitale ad altra persona che si obbliga, come corrispettivo, a dare una somma periodica di danaro (nella rendita vitalizia) o ad assicurare un'assistenza nei confronti del beneficiario (nel contratto di mantenimento). Il beneficiario può anche essere diverso dal venditore/cedente ed essere individuato in una persona con disabilità (per es. figlio del venditore).

Per entrambi questi meccanismi giuridici occorre tener presente che vi è incertezza circa la durata delle obbligazioni assunte per il mantenimento o la rendita, essendo collegata alla durata della vita del beneficiario.

Inoltre, per il solo contratto di mantenimento si potrebbe ravvisare anche un'incertezza circa le necessità della persona beneficiaria, che potrebbero aumentare con l'avanzare dell'età.

Il **contratto di assicurazione sulla vita** è il contratto in virtù del quale un assicuratore si impegna, a seguito del pagamento di un premio, a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita dell'assicurato. Pertanto, un genitore potrebbe stipulare una polizza assicurativa che preveda, alla sua morte, il pagamento da parte dell'assicuratore, di una rendita nei confronti del figlio con disabilità, istituito come beneficiario della polizza stessa. Tale contratto è utilizzabile più che altro, in assenza di altri beni patrimoniali (tipo immobili), garantendo, a fronte del pagamento di piccole rate di premio, un certo capitale o una certa rendita al proprio figlio con disabilità.

Tra l'altro, la prestazione erogata dall'assicuratore si limita alla corresponsione di danaro e non già altre forme di assistenza.

N.B. Al contratto di assicurazione è cosa ben diversa da altri prodotti venduti da compagnie assicurative, che invece, sono da ricondurre, più che altro a veri e propri prodotti finanziari.

Si segnala che la legge 112/2016 ha previsto particolari agevolazioni fiscali per le polizze vita stipulate a favore di persone con disabilità (per maggiori informazioni si rimanda alla già citata rivista di Anffas "La Rosa Blu" del luglio 2016, consultabile [qui](#))

Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l'imposta di successione e donazione. Per il calcolo dell'imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l'erede (o il donante e il donatario).

La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona con disabilità grave, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992.

In tali ipotesi, infatti, è previsto che l'imposta dovuta dall'erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l'importo di 1.500.000 euro. Inoltre, come già anticipato ai paragrafi precedenti, al verificarsi di determinate condizioni, la legge n. 112 del 22 giugno 2016 ha previsto l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in un trust o gravati da un vincolo di destinazione e per quelli destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave. Tra le principali condizioni richieste per l'esenzione, quella che il trust, il fondo speciale e il vincolo di destinazione devono perseguire come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. Tale scopo deve essere espressamente indicato nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione

Per scaricare questi contenuti

Inquadra il QR-CODE con il tuo smartphone
e scarica la versione online





www.anffas.net

Per informazioni: nazionale@anffas.net

ETS - APS
Anffas[®]
NAZIONALE